

*Notaio*

*Dott. Eligio Garelli*

*Via della Cooperativa, 10 - Colmezzo - tel. 0433.44232 - fax 0433.466176*

COPIA DELL'ATTO VERBALE DI DEPOSITO DI  
DOCUMENTO

IN DATA 07/11/2005 REP. N. 28173/5523

A FAVORE

"Associazione Sportiva dilettantistica  
CIMENTI SCI CARNIA"

CONTRO

Repertorio n. 28173

Raccolta. n.5523

**VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno sette del mese di novembre

(07/11/2005)

nel mio studio in Tolmezzo, via della Cooperativa n.10, alle ore 14 (quattordici) e minuti 35 (trentacinque).

Innanzi a me, dott. Eligio Garelli, notaio in Tolmezzo, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia della comparente con il mio consenso, è presente:

- **DELLA PIETRA PATRIZIA**, nata a Comeglians (UD) il giorno 10 dicembre 1951, residente a Tolmezzo (UD), via Officina Elettrica n.21, insegnante elementare, C.F.: DLL PRZ 51T50 C918R.

La comparente, della cui identità personale sono certo, nella sua qualità, come dichiara, di Presidente dell'associazione denominata "**Associazione Sportiva dilettantistica CIMENTI SCI CARNIA**", già denominata "Circolo Sciatori ROMANO CIMENTI", con sede in Tolmezzo, via Cesare Battisti n.4, codice fiscale e partita IVA: 01550300303, dichiarando di agire nell'interesse di quest'ultima, mi presenta copia del nuovo statuto della predetta associazione, adottato nel corso dell'assemblea straordinaria degli associati, tenutasi in data 30 aprile 2005 in Tolmezzo, e mi richiede il deposito della scrittura medesima ai miei rogiti.

A ciò aderendo io notaio ricevo detta scrittura che consiste in numero due fogli uso bollo, scritti a mezzo elettronico su tutte le quattro facciate del primo foglio, in ragione di 50 (cinquanta) righe per facciata, e sulla prima facciata del secondo foglio, della quale occupa 42 (quarantadue) righe. Detto statuto, che è composto da numero 26 (ventisei) articoli e non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili, sottoscritto dalla comparente e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto lettera "A" a norma di legge onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La comparente espressamente richiede me notaio di depositare detta scrittura ai miei rogiti.

La comparente altresì richiede espressamente che il suddetto documento venga sottoposto alla formalità di registrazione unitamente al presente verbale.

La comparente, infine, espressamente autorizza me notaio a rilasciare copia autentica del presente atto a chiunque ne faccia richiesta, ed esonera me notaio dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Le spese del presente atto e quelle ad esso conseguenti sono a carico dell'associazione, che se le assume.

Richiesto, ho redatto il presente verbale, di cui ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio come per legge alle ore 14 (quattordici) e minuti 50 (cinquanta).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna in tre facciate di fogli uno.

FIRMATO: DELLA PIETRA PATRIZIA, ELIGIO GARELLI NOTAIO.

REGISTRATO  
a TOLMEZZO

il ...10/11/2005.

al N° ...1184.....

Mod. Serie 1. Pubblica

Esatti € ...171,62...

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art.1 - Denominazione

1. - E' costituita l'associazione "Associazione sportiva dilettantistica CIMEN-  
TISCI CARNIA".

### Art.2 - Sede

1. - L'Associazione ha sede in Tolmezzo, via Cesare Battisti, civico n.4.

### Art.3 - Scopo

1. - L'associazione, senza finalità di lucro, ha per scopo lo sviluppo e la diffusione, in forma dilettantistica, della pratica degli sport invernali nell'ambito e secondo le norme, gli statuti e le direttive del C.O.N.I. e della F.I.S.I.-

2. - Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione può organizzare lotterie, festeggiamenti ed ogni altra attività atta a procurare fondi per lo svolgimento dell'attività sociale; inoltre, può acquistare beni mobili ed immobili e concludere tutte le operazioni economiche e finanziarie allo scopo necessarie.

3. - I proventi delle attività svolte non possono, in ogni caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

### Art.4 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Art.5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell'Associazione di provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I. sia a livello internazionale che nazionale.

3. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

4. Il conseguimento della qualità di socio avviene al momento dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

### Art.6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### Art.7 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari


1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottano un comportamento scorretto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ed alle regole sportive:

- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

3. Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

#### **Art.8 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

#### **Art.9 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

#### **Art.10 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

#### **Art.11 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da 1/4 (un quarto) dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto.
3. Della convocazione sarà dato avviso con almeno 8 (otto)giorni di anticipo, mediante affissione nella sede dell'associazione e contestuale invio di invito scritto agli associati.
4. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori.
5. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
  - approvazione della relazione programmatica, del bilancio consuntivo e di quello preventivo che devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - nomina, ogni due anni, dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
  - nomina, ogni due anni, dei componenti del Collegio dei Revisori;
  - ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
  - qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.
6. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
  - modifiche da apportare allo statuto ed approvazione o modifica di eventuali altri regolamenti;



- d) nominare direttori sportivi nelle varie discipline e categorie che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso, questi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, ma solamente con voto consultivo;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) compiere ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione non espressamente riservato all'assemblea dei soci.

**Art.17 - Il bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione.

**Art.18 - Il Presidente**

1. Il Presidente, che viene eletto da parte del Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima riunione successiva alla nomina, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

**Art.19 - Il Vice Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo elegge, nella prima riunione successiva alla nomina, uno o due vicepresidenti, designando, in tale ultimo caso, quali di essi sia il primo vicario del presidente.
2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art.20 - Il Segretario. Il Tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere anche conferite alla stessa persona, che può anche essere estranea al Consiglio.

**Art.21 - I Direttori Tecnici Sportivi**

1. Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica di un gruppo di atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.

**Art.22 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 (tre) componenti, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle medesime riunioni possono assistere anche gli altri membri del Collegio.

3. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione.

Se rilevano irregolarità amministrative, devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.

4. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### **Art.23 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art.24 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
- dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

#### **Art.25 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n.3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.

4. L'arbitro avrà sede in Tolmezzo, presso la sede sociale, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare lo stesso, ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art.26 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, in prima convocazione, di almeno la 1/2 (metà) dei soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o, comunque, a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

*Roberto Fieschi Sartore*

*[Signature]*

